Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 44 del 23 febbraio 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 23 febbraio 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

N. 48

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Jacowlewna Lang, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 3 settembre 2010, con la quale la Sig.ra Lang Anna, nata a Odessa (Ucraina) il 2 settembre 1982, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung", rilasciato, in data 7 maggio 2010, dal "Bezirksregierung Düsseldorf Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie und Pharmazie", ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

TENUTO CONTO che nella riunione del 26 ottobre 2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento automatico del titolo di medico in possesso dell'interessata, in quanto detto titolo soddisfa i requisiti di formazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

RILEVATO che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti, il titolo oggetto del riconoscimento è stato conseguito, in Germania, dal Sig.ra Anna Jacowlewna Lang;

RILEVATO altresì che, da quanto risulta da altra documentazione agli atti, le generalità dell'interessata risultano essere: Lang Anna;

VISTO il certificato rilasciato in data 24 novembre 2010, con n. 051500, dal Comune di Colonia-Ufficio per l'ordine pubblico-Sezione per stranieri, attestante che la cittadina Lang Anna Jacowlewna, nata a Odessa (Ucraina) il 2 settembre 1982, e la cittadina Lang Anna, nata a Odessa (Ucraina) il 2 settembre 1982, sono riferibili alla medesima persona;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung", rilasciato, in data 7 maggio 2010, dal "Bezirksregierung Düsseldorf Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie und Pharmazie", alla Sig.ra Anna Jacowlewna Lang, nata a Odessa (Ucraina) il 2 settembre 1982, cittadina ucraina, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Lang Anna è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A01619

DECRETO 10 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Judy Paraoan Baltazar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
VISTA la domanda con la quale la sig.ra **Judy PARAOAN BALTAZAR** ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Bachelor of Science in Physical Therapy"** conseguito nelle **Filippine**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;
CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nelle Filippine con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

1. Il titolo **"Bachelor of Science in Physical Therapy"** rilasciato in data **5 aprile 2005** dalla "Mariano Marcos State University" con sede a Batac, Ilacos Norte (Filippine), alla sig.ra **Judy PARAOAN BALTAZAR,** nata a **Batac, Ilacos Norte** (Filippine) il **22 aprile 1981,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista** (D.M. 741/94).
2. La sig.ra **Judy PARAOAN BALTAZAR** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista** nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01599

DECRETO 10 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Viviana Marycel Portilla Chamorro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
VISTA la domanda con la quale la sig.ra **Viviana Marycel PORTILLA CHAMORRO** ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Fisioterapeuta"** conseguito in **Colombia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;
CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Colombia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

1 Il titolo **"Fisioterapeuta"** rilasciato in data **14 marzo 2007** da "La Fundacion Universitaria Maria Cano" con sede a Neiva (Colombia), alla sig.ra **Viviana Marycel PORTILLA CHAMORRO,** nata a **Pupiales-Narino** (Colombia) il giorno **10 gennaio 1984,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista** (D.M. 741/94).

2 La sig.ra **Viviana Marycel PORTILLA CHAMORRO** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista** nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25.07.1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31.08.1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01600

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Baiceanu Dan Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo l, commi l, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Baiceanu Dan lonut,** cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Statale "Gr. Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Statale "Gr.Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2008 dal sig. **Baiceanu Dan Ionut**, nato a **Iasi** (Romania) il **28/07/1985**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Baiceanu Dan Ionut** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente che provvede ad accertare il possesso. **da** parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01622

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dania De Dea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO in particolare l'art. 1 comma 2 del suddetto decreto legislativo 286/98 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario;

VISTA la domanda con la quale la sig.ra **Dania DE DEA,** cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Fisioterapeuta**" conseguito in **Brasile** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 24 aprile 2008, con il quale il riconoscimento del titolo conseguito in Brasile dalla sig.ra **Dania DE DEA** è subordinato al superamento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi (30 C.F.U.) da svolgersi in ambito neurologico e della riabilitazione respiratoria;

VISTA la nota in data 30 settembre 2008 con la quale la sig.ra **Dania DE DEA** ha comunicato di accettare il periodo di tirocinio che gli è stato attribuito;

VISTA la relazione in data 3 agosto 2010, della dr.ssa Carla Mularo, Coordinatore del Corso di laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Udine, la quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché il giudizio positivo sul tirocinio effettuato dalla sig.ra **Dania DE DEA;**

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

DECRETA

1. Il titolo **"Fisioterapeuta"** conseguito il 12 gennaio 1985 presso la "Universidade Catolica do Paranà" situata a Curitiba (Brasile), dalla sig.ra **Dania DE DEA,** nata a **Joacaba** (Brasile) l'**11 giugno 1963**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista** ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

2. La sig.ra **Dania DE DEA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista**.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01601

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bettina Elmer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

VISTA l'istanza con la quale la sig.ra **Bettina ELMER,** cittadina svissera, ha chiesto il riconoscimento del titolo di " **Diplomierte Physiotherapeutin HF**" conseguito nell'anno **2009** presso la "Berner Fachhochschule" con sede a Berna (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di "**Fisioterapista**";

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "**Fisioterapista**" contemplato nel D.M. 741/94;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA:

il titolo " **Diplomierte Physiotherapeutin HF**", conseguito nell'anno **2009** presso la " Berner Fachhochschule" con sede a Berna (Svizzera) dalla sig.ra **Bettina ELMER**, nata a **Lucerna (Svizzera)** il **26 marzo 1986**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01602

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Lissiamma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sigra **THOMAS Lissiamma** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"General Nursing and Midwifery"** conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/16397 del 17 maggio 2004 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R .n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **THOMAS Lissiamma** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **THOMAS Lissiamma** in data 12 maggio 2010;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 1992, presso il “The Kerala Nurse and Midwives Council di Kerala (India) dalla Sigra **THOMAS Lissiamma** nata a Vellikulam-Kerala (India) il giorno 20.02.1971, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La Sigra **THOMAS Lissiamma** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01409

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Prince Hirosh Babu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **PRINCE HIROSH Babu** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Bachelor of Science in Nursing**"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “Bachelor of Science in Nursing” conseguito nell’anno 2007 presso la “Rajiv Gandhi University of Health Sciences” di Bangalore-Karnataka (India) dal Sig. **PRINCE HIROSH Babu,** nato a Thalassery-Kerala (India) il giorno 9.04.1986**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig. **PRINCE HIROSH Babu** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01410

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra John Preethy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **JOHN PREETHY** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2004 presso il “Hillside School of Nursing” di Bangalore (India) dalla Sigra **JOHN PREETHY** nata a Uzhavoor-Kerala (India) il giorno 29 gennaio 1982**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **JOHN PREETHY** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01411

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Soniya Mary Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **SONIYA MARY JOSEPH** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2007 presso il “K.R. School of Nursing” di Bangalore (India) dalla Sigra **SONIYA MARY JOSEPH** nata a Thodupuzha-Kerala (India) il giorno 31.05.1984**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **SONIYA MARY JOSEPH** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01412

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sheela Kunju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **SHEELA Kunju** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2004 presso il “M.V.S.T. School of Nursing” di Mangalore (India) dalla Sigra **SHEELA Kunju** nata a Payyavoor-Kerala (India) il giorno 15.03.1984**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **SHEELA Kunju** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01413

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Puthanpadath Antony, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **PUTHANPADATH ANTONY** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing**"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2001 presso la “Gangothri School of Nursing” di Bangalore (India) dal Sig. **PUTHANPADATH ANTONY,** nato a Chandanakkampara-Kerala (India) il giorno 07.07.1979**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig. **PUTHANPADATH ANTONY** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01414

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alex Mini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **ALEX Mini** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2001 presso la "Vijay School of Nursing" di Vijayawada (India) dalla Sigra **ALEX Mini,** nata a Kattippara-Kerala (India) il giorno 25.05.1973**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **ALEX Mini** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01415

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tomoiaga Simona Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Tomoiaga Simona Angela** nata a Borsa (Romania) il 7/02/1977 chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Moisil" di Viseu De Sus (Maramures) nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 25 ottobre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione "*che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Moisil" di Viseu De Sus (Maramures) nell'anno 2010, dalla signora **Tomoiaga Simona Angela** nata a Borsa (Romania) il 07/02/1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Tomoiaga Simona Angela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01416

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoica Claudia Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Stoica Claudia Cristina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Specializat domeniul Medicina specializarea Asistenta Medicala Generala"**, conseguito in Romania presso il Collegio Universitario Medico "Transilvania" di Brasov nell'anno **2005**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Specializat domeniul Medicina specializarea Asistenta Medicala Generala"**, conseguito in Romania presso il Collegio Universitario Medico "Transilvania" di Brasov nell'anno **2005** dalla sig.ra **Stoica Claudia Cristina**, nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 27/05/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Stoica Claudia Cristina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

1A01427

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Vitan Petru Razvan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Vitan Petru Razvan**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"APT Nivel 3 Calificare domeniul Sanitar"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alba Iulia nell'anno **2005**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“APT Nivel 3 Calificare domeniul Sanitar”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alba Iulia nell’anno **2005** dal sig. **Vitan Petru Razvan**, nato a Medias (Romania) il giorno 03/12/1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Vitan Petru Razvan** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01417

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kocsis Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Kocsis Monica**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Calificat Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Battista di Arad nell'anno **2004**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Kocsis Monica** ha conseguito il predetto titolo con il cognome **Kazamer;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Calificat Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Battista di Arad nell’anno **2004** dalla sig.ra **Kazamer Monica**, oggi **Kocsis Monica** nata a Arad (Romania) il giorno 16/02/1968, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Kocsis Monica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01418

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kelemen Henrietta Helga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Kelemen Henrietta Helga,** nata a Simleu Silvaniei (Romania) il 28 marzo 1986, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala**" conseguito in Romania presso l'Università di Oradea – Facoltà di Medicina e Farmacia nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Kelemen Henrietta Helga** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Balint;**

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 25 giugno 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala**" conseguito in Romania presso l'Università di Oradea – Facoltà di Medicina e Farmacia nell'anno 2009 dalla signora **Balint Henrietta Helga,** coniugata **Kelemen Henrietta Helga** nata a Simleu Silvaniei (Romania) il 28 marzo 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Kelemen Henrietta Helga** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01419

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zaharia Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Zaharia Mihaela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specializarea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'anno **2002**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"In specializarea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Constanta nell'anno **2002** dalla sig.ra **Zaharia Mihaela**, nata a Drobeta Turnu Severin (Romania) il giorno 14/10/1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Zaharia Mihaela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01420

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cimpeanu Cristina Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Cimpeanu Cristina Mihaela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specialitatea Asistent Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Constanta nell'anno **1999**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Cimpeanu Cristina Mihaela** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Moisuc**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“In specialitatea Asistent Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Constanta nell’anno **1999** dalla sig.ra **Moisuc Cristina Mihaela**, coniugata **Cimpeanu Cristina Mihaela** nata a Constanta (Romania) il giorno 23/10/1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Cimpeanu Cristina Mihaela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01421

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Manafu Marian Viorel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Manafu Marian Viorel**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta - Tr –Severin nell'anno **2009**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta – Tr - Severin nell'anno **2009** dal sig. **Manafu Marian Viorel**, nato a Drobeta Turnu Severin (Romania) il giorno 30/10/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Manafu Marian Viorel** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01422

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ursachi Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Ursachi Elena**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specializarea Asistent Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Suceava nell'anno **1996**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Ursachi Elena** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Gradinaru**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“In specializarea Asistent Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Christiana” di Suceava nell’anno **1996** dalla sig.ra **Gradinaru Elena**, coniugata **Ursachi Elena** nata a Dorohoi (Romania) il giorno 12/03/1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Ursachi Elena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01423

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Croitoru Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Croitoru Mirela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "George Emil Palade" di Constanta nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar”**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico “George Emil Palade” di Constanta nell’anno **2006** dalla sig.ra **Croitoru Mirela**, nata a Constanta (Romania) il giorno 19/09/1968, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Croitoru Mirela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01424

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Gherghina Costin Tudor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Gherghina Costin Tudor**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Antim Ivireanul" di Rm. Valcea nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Antim Ivireanul" di Rm. Valcea nell'anno **2007** dal sig. **Gherghina Costin Tudor**, nato a Rimnicu Vilcea (Romania) il giorno 21/04/1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Gherghina Costin Tudor** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01425

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Laza Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Laza Daniela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistenta in specializarea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno **2002**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di **“Asistenta in specializarea Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico “Vasile Voiculescu” di Oradea nell’anno **2002** dalla sig.ra **Laza Daniela**, nata a Stei (Romania) il giorno 07/03/1967, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Laza Daniela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01426

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Baltag Iulian Georgian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Baltag Iulian Georgian**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Ana Aslan" di Braila nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Ana Aslan" di Braila nell'anno **2007** dal sig. **Baltag Iulian Georgian**, nato a Braila (Romania) il giorno 26/04/1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Baltag Iulian Georgian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01428

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Gradinaru Ioan Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Gradinaru Ioan Daniel**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2008** dal sig. **Gradinaru Ioan Daniel**, nato a Iasi (Romania) il giorno 16/02/1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Gradinaru Ioan Daniel** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01429

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Isvoranu Elena Luisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Isvoranu Elena Luisa**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Ana Aslan" di Braila nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Ana Aslan" di Braila nell'anno **2008** dalla sig.ra **Isvoranu Elena Luisa**, nata a Braila (Romania) il giorno 12/05/1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Isvoranu Elena Luisa** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01430

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihalcea Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Mihalcea Angela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Fundeni” di Bucarest nell’anno **2007** dalla sig.ra **Mihalcea Angela**, nata a Brasov (Romania) il giorno 30/06/1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Mihalcea Angela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01431

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jicu Oana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Jicu Oana Elena**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specialitatea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bacau nell'anno **2000**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Jicu Oana Elena** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Rusu;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“In specialitatea Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bacau nell’anno **2000** dalla sig.ra **Rusu Oana Elena**, coniugata **Jicu Oana Elena** nata a Podu Turcului (Romania) il giorno 22/02/1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Jicu Oana Elena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01432

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Voicu Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Voicu Nicoleta** cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalis, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale "Ana Aslan" di Braila nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica”**, conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale “Ana Aslan” di Braila nell’anno 2009 dalla sig.ra **Voicu Nicoleta,** nata a **Focsani** (Romania) il **06/05/1987**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Voicu Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01433

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vilcea Manuela Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Vilcea Manuela Alina**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso il gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso il gruppo Scolastico “Charles Laugier” di Craiova nell’anno 2007 dalla sig.ra **Vilcea Manuela Alina,** nata a **Filiasi** (Romania) il **25/02/1983**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Vilcea Manuela Alina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01434

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Muscariu Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Muscariu Florin**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico "Spiru Haret" di Targoviste nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico “Spiru Haret” di Targoviste nell’anno **2007** dal sig. **Muscariu Florin**, nato a Tirgoviste (Romania) il giorno 04/04/1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Muscariu Florin** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01435

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Grad Adin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Grad Adin**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specialitatea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Arad nell'anno **1999**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“In specialitatea Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Arad nell’anno **1999** dal sig. **Grad Adin**, nato a Chisineu Cris (Romania) il giorno 23/06/1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Grad Adin** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01436

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Manda Mihaela Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Manda Mihaela Iuliana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Calificata Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Antim Ivireanul" di Rm. Valcea nell'anno **2003**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Manda Mihaela Iuliana** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Trusca;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Calificata Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario “Antim Ivireanul” di Rm. Valcea nell’anno **2003** dalla sig.ra **Trusca Mihaela Iuliana**, coniugata **Manda Mihaela Iuliana** nata a Ladesti (Romania) il giorno 14/07/1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Manda Mihaela Iuliana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01437

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Burda Zsuzsanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora BURDA Zsuzsanna, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Oklevel Diplomas Apolonak" conseguito in Ungheria presso l'Università di medicina "Semmelweis" nell'anno 2006 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente ungherese in data 23 settembre 2010 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra BURDA Zsuzsanna corrisponde ai sensi dell'art. 31 della direttiva del Consiglio n. 2005/36/CE ai criteri di riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed abilitazioni attestanti la professione d'infermiere e ai criteri d'istruzione indicati dagli allegati V.2;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Oklevel Diplomas Apolonak" conseguito in Ungheria presso l'Università di medicina "Semmelweis" nell'anno 2006 dalla signora BURDA Zsuzsanna**,** nata a Eger (Ungheria) l'8 luglio 1982 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

2. La signora BURDA Zsuzsanna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01438

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Orosz Laszlò Zsolt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. Orosz Laszlò Zsolt, cittadino ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Bizonyitvany Apolo" conseguito in Ungheria presso il Liceo Professionale di Sanità "Dienes Laszlò" nell'anno 2006 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente ungherese in data 21 settembre 2010 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiere in possesso del sig. Orosz Laszlò Zsolt corrisponde ai sensi dell'art. 31 della direttiva del Consiglio n. 2005/36/CE ai criteri di riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed abilitazioni attestanti la professione d'infermiere e ai criteri d'istruzione indicati dagli allegati V.2;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Bizonyitvany Apolo" conseguito in Ungheria presso il Liceo Professionale di Sanità "Dienes Laszlò" nell'anno 2006 dal sig. Orosz Laszlò Zsolt**,** nato a Kisvarda (Ungheria) l'8 novembre 1974 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

2. Il sig. Orosz Laszlò Zsolt è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A01439

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hornyak Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Hornyak Angela, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Bizonyitvany Apolo" conseguito in Ungheria presso la Scuola Professionale di Sanità e Liceo "Szent-Gyorgyi Albert" nell'anno 2009 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente ungherese in data 17 settembre 2010 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Hornyak Angela corrisponde ai sensi dell'art. 31 della direttiva del Consiglio n. 2005/36/CE ai criteri di riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed abilitazioni attestanti la professione d'infermiere e ai criteri d'istruzione indicati dagli allegati V.2;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo “Bizonyitvany Apolo” conseguito in Ungheria presso la Scuola Professionale di Sanità e Liceo “Szent-Gyorgyi Albert” nell’anno 2009 dalla signora Hornyak Angela**,** nata a Jibou Zsibo (Romani) il 25 agosto 1958 è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

2. La signora Hornyak Angela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01440

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vostrikova' Michajlovna Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Vostrikova' Michajlovna Irina, cittadina russa, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplom Vseobecna' Sestra" (Bakalar, Bc) conseguito in Repubblica Ceca presso l'Università delle Scienze sanitarie di Praga nell'anno 2010 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente della Repubblica Ceca in data 4 agosto 2010 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Vostrikova' Michajlovna Irina, adempie alle condizioni stabilite dall'art. 31 della direttiva europea n. 2005/36/CE, nel testo della Direttiva europea n. 2006/100/UE, per poter esercitare la professione di infermiera generale;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica Ceca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo “Diplom Vseobecna’ Sestra” (Bakalar, Bc) conseguito in Repubblica Ceca presso l’Università delle Scienze sanitarie di Praga nell’anno 2010 dalla signora Vostrikova’ Michajlovna Irina**,** nata a Nikolaev (Ucraina ex URSS) il 9 luglio 1965 è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

2. La signora Vostrikova’ Michajlovna Irina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01441

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sinimol Kurian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **SINIMOL Kurian** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2004 presso il “Kempe Gowda Institute of Nursing” di Bangalore (India) dalla Sigra **SINIMOL Kurian** nata a Ettumanoor-Kerala (India) il giorno 31.05.1982**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **SINIMOL Kurian** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01442

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jolly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **THOMAS Jolly** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2005 presso la “Jaya School of Nursing” di Hyderabad (India) dalla Sigra **THOMAS Jolly** nata a Manarcadu-Kerala (India) il giorno 22.03.1984**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **THOMAS Jolly** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01443

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Jasmin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **JOSEPH Jasmin** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2007 presso il “K.H.I. School of Nursing” di Ghataprabha (India) dalla Sigra **JOSEPH Jasmin** nata a Arpookara-Kerala (India) il giorno 19.01.1987**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **JOSEPH Jasmin** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01444

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paul Sheema, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **PAUL Sheema** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2004 presso il “St. John’s School of Nursing Kattappana” di Idukki (India) dalla Sigra **PAUL Sheema** nata a Memury-Kerala (India) il giorno 3.01.1982**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **PAUL Sheema** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01445

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paremackal Thomas Betzy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **PAREMACKAL THOMAS Betzy** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2005 presso il “School of Nursing, Bishop Vayalil Medical Centre, Moolamattom” di Idukki (India) dalla Sigra **PAREMACKAL THOMAS Betzy** nata a 26th mile, Kanjirappally-Kerala (India) il giorno 31.05.1984**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **PAREMACKAL THOMAS Betzy** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01446

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Paul Jervin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **PAUL Jervin** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2006 presso la “Sapthagiri School of Nursing” di Bangalore (India) dal Sig **PAUL Jervin,** nato a Angamaly (India) il giorno 16.04.1983**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig **PAUL Jervin** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01447

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Siji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **JOSEPH Siji** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2006 presso la "Chandra School of Nursing" di Guntur (India) dalla Sigra **JOSEPH Siji** nata a Kavunthala-Kerala (India) il giorno 30.01.1985**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **JOSEPH Siji** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01448

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Francis Rojin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **FRANCIS Rojin** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2007 presso la “ S.C.T. School of Nursing” di Bangalore (India) dalla Sigra **FRANCIS Rojin** nato a Chowara-Kerala (India) il giorno 23.11.1982**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig **FRANCIS Rojin** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01449

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Sabu Midhun, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **SABU Midhun** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2009 presso la " Vijayanagar School of Nursing" di Bangalore (India) dal Sig **SABU Midhun** nato a Thondiyil-Kerala (India) il giorno 9.02.1988**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig **SABU Midhun** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01450

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rose Leema, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **ROSE Leema** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2007 presso il “Shekhar Institute of Nursing” di Bangalore (India) dalla Sigra **ROSE Leema** nata a Thuravoor-Kerala (India) il giorno 15.03.1983**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **ROSE Leema** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01451

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Francis Telma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **FRANCIS Telma** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2006 presso il “Holy Cross School of Nursing” di Kamagere (India) dalla Sigra **FRANCIS Telma** nata a Kanjirapuzha-Kerala (India) il giorno 16.04.1985**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **FRANCIS Telma** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01452

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Soniya Manuel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **SONIYA Manuel** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2007 presso la “School of Nursing, Assumption Hospital, S. Bathery” di Wayanad (India) dalla Sigra **SONIYA Manuel** nata a Karayathumchal-Kerala (India) il giorno 1.04.1986**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **SONIYA Manuel** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01453

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. George Binoy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **GEORGE Binoy** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2007 presso la " M.V.M. Institute of Nursing" di Bangalore (India) dal Sig **GEORGE Binoy** nato a Kattapana-Kerala (India) il giorno 22.05.1982**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig **GEORGE Binoy** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A01454

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chacko Bintumol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **CHACKO Bintumol** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “**General Nursing and Midwifery**” conseguito nell’anno 2007 presso la “Sri Ramakrishna School of Nursing” di Chickmalagur (India) dalla Sig.ra **CHACKO Bintumol,** nata a Arpookara, Kerala (India) il giorno 6.10.1986**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **CHACKO Bintumol** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01455

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pacholczyk Katarzyna Mieczyslawa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PACHOLCZYK Katarzyna Mieczyslawa**, nata a Dabrowa Tarnowska (Polonia) il 1° gennaio 1979, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "pielęgniarka dyplomowana" conseguito in Polonia presso l'Istituto Medico Professionale "Hanna Chrzanowska" di Tarnów nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA la nota prot. DGRUPS/0053657-P in data 9 dicembre 2008, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere espresso dalla Conferenza dei Servizi in data 11 luglio 2008 per titoli analoghi a quello della richiedente, ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a Sua scelta, in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi, pari a 90 Crediti Formativi Universitari relativi al secondo semestre del 2° anno di studi ed al primo e secondo semestre del 3° anno di studi, o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: infermieristica generale, infermieristica clinica, organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia – immunoematologia – igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica – piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica – sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica in area critica, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;

VISTA la nota del 9 febbraio 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota prot. 907/C.U.G. datata 14 dicembre 2010 con la quale l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "pielęgniarka dyplomowana" conseguito in Polonia presso l'Istituto Medico Professionale "Hanna Chrzanowska" di Tarnów nell'anno 2000 dalla signora **PACHOLCZYK Katarzyna Mieczyslawa**, nata a Dabrowa Tarnowska (Polonia) il 1° gennaio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **PACHOLCZYK Katarzyna Mieczyslawa** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01456

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Velkova Daniela Cvetanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **VELKOVA Daniela Cvetanova**, nata a Kozloduy (Bulgaria) il giorno 28 settembre 1970, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра - общ профил" conseguito in Bulgaria presso l'Istituto di laurea breve in medicina di Vratsa nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATO che sul citato titolo la richiedente è denominata **VELKOVA Daniela Tsvetanova**;

VISTO il certificato dell'Autorità competente della Bulgaria – Ministero della Sanità della Repubblica bulgara – rilasciato in data 4 novembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata, avendo esercitato in Bulgaria la professione di infermiera per più di tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato stesso, può usufruire dei diritti acquisiti di cui all'art. 23, comma 1 della direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “медицинска сестра - общ профил” conseguito in Bulgaria presso l’Istituto di laurea breve in medicina di Vratsa nell’anno 1994 dalla signora **VELKOVA Daniela Tsvetanova,** nata a Kozloduy (Bulgaria) il giorno 28 settembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **VELKOVA Daniela Cvetanova** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01457

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ryszkiewicz Agnieszka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **RYSZKIEWICZ Agnieszka,** nata a Kutno (Polonia) il 21 marzo 1976, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "pielęgniarka dyplomowana" conseguito in Polonia presso il Liceo Medico "M. Kopernik" di Łowicz nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 5 luglio 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTA la nota prot. DGRUPS.IV/27654/P/I.5.h.a.7/01 datata 10 settembre 2007, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319, all'epoca vigenti, e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato alla richiedente che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi, pari a 60 Crediti Formativi Universitari, da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia, immunoematologia, igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica e piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica e sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica in area critica, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;

VISTA la nota del 12 novembre 2007 con la quale la richiedente dichiara di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota del 15 dicembre 2010 con la quale l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ha fatto conoscere l'avvenuto espletamento del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "pielęgniarka dyplomowana" conseguito in Polonia presso il Liceo Medico "M. Kopernik" di Łowicz nell'anno 1996 dalla signora **RYSZKIEWICZ Agnieszka,** nata a Kutno (Polonia) il 21 marzo 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **RYSZKIEWICZ Agnieszka** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01458

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dimitrova Mariya Ivanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **DIMITROVA Mariya Ivanova,** nata a Vratsa (Bulgaria) il 22 agosto 1973, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра" conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina di Vratsa nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2008, indetta si sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTO l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA la nota prot. DGRUPS/0020934-P del 21 maggio 2008, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di due anni, pari a 120 Crediti Formativi Universitari, da svolgersi presso un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: nursing specialistico medico e specialistico chirurgico, anestesia e rianimazione, nursing pediatrico, nursing del malato oncologico terminale, psicologia del malato;

VISTA la nota del 30 maggio 2008 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota prot. n. 907/C.U.G. del 14 dicembre 2010 con la quale l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “медицинска сестра” conseguito in Bulgaria presso l’Istituto Semisuperiore di Medicina di Vratsa nell’anno 1996 dalla signora **DIMITROVA Mariya Ivanova,** nata a Vratsa (Bulgaria) il 22 agosto 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **DIMITROVA Mariya Ivanova** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01459

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dias Braga Bracco Camila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **DIAS BRAGA BRACCO CAMILA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **infermiere** conseguito in Brasile**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 24 febbraio 2009 con il quale il riconoscimento di cui trattasi è stato subordinato a una misura compensativa, come previsto dall'art.6 del decreto legislativo n.319 del 2 maggio 1994, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi;

VISTA la relazione datata 26/11/2010 del coordinatore tecnico del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli studi di Torino, e si è svolto presso il Pronto soccorso, Rianimazione, Sala operatoria il quale, al termine del periodo di formazione, esprime il parere di idoneità della Sigra **DIAS BRAGA BRACCO CAMILA**

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 2004 presso l'Università Bandeirantes de Sao Paulo situata in San Paolo (Brasile) dalla Sig.ra **DIAS BRAGA BRACCO CAMILA,** nata a San Paolo (Brasile) il giorno 19/04/1979**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **DIAS BRAGA BRACCO CAMILA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01460

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Racaku Balili Marjeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTA l'istanza con la quale la Sig.ra **RACAKU BALILI Marjeta,** nata a Valona (Albania) il 26 aprile 1969, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermier i pergjithshem"**,** conseguito in **Albania** nell'anno **2008,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *tre,* del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'I.R.E.F.;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell' art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2010;

VISTO il decreto 24456-P in data 17 maggio 2010 con il quale si dispone che il riconoscimento del titolo della richiedente è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale, nursing specialistico medico e chirurgico, etica, deontologia, legislazione professionale;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 13 ottobre 2010, a seguito della quale la Sig.ra **RACAKU BALILI Marjeta** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di "Infermier i pergjithshem" conseguito nell'anno 2008 presso l'Università Tecnologica "Ismail Qemal Vlora" di Vlore (Albania) dalla Sig.ra **RACAKU BALILI Marjeta,** nata a Valona (Albania) il 26 aprile 1969**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **RACAKU BALILI Marjeta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01461

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Masalski Mihail, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **MASALSKI Mihail,** nato a Topala (Moldavia) il 23 marzo 1983, cittadino moldavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Felcer", conseguito in Moldavia nell'anno 2007**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dal richiedente;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 29 aprile 2010;

VISTO il decreto prot. n. 32151 del 12 luglio 2010, il quale subordina il riconoscimento del titolo al superamento di una prova attitudinale, diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 27 ottobre 2010, a seguito della quale il Sig. **MASALSKI Mihail** è risultata idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di “Felcer” conseguito nell’anno 2007 presso il “Colegiul National de Medicina si Farmacie” di Chisinau (Moldavia) dal Sig. **MASALSKI Mihail,** nato a Topala (Moldavia) il 23 marzo 1983**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **MASALSKI Mihail** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01462

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fascendini Nadin Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la Sig.ra **Fascendini Nadin Maria** nata a Morbegno (So) il 9 dicembre 1978, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Assistente di Cura con certificato**" conseguito in Svizzera presso la Scuola cantonale degli operatori sociali di Mendrisio il 30 settembre 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario;

VISTA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "Operatore Socio Sanitario" come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione", sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi dell'11 marzo 2010;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Assistente di Cura con certificato**” conseguito in Svizzera presso la Scuola cantonale degli operatori sociali di Mendrisio il 30 settembre 2004 dalla signora **Fascendini Nadin Maria** nata a Morbegno (So) il 9 dicembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01608

DECRETO 27 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cobzarenco Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Cobzarenco Camelia**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Teologico-Ortodossa di Constanta nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Teologico-Ortodossa di Constanta nell’anno 1999 dalla sig.ra **Cobzarenco Camelia,** nata a **Tulcea** (Romania) il **17/08/1977** é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Cobzarenco Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01463

DECRETO 27 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anghel Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI ,altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **Anghel Silvia** nata Constanta (Romania) il giorno 29 aprile 1955, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**asistent medical**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Craiova nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi del **5 giugno 2008**, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTA la nota prot. n. DGRUPS-0031541-P in data 18 luglio 2008, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato la signora **Anghel Silvia** che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di **6 mesi,** pari a **1 semestre** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistica, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

VISTA la nota in data 27 dicembre 2008 con la quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota in data 30 dicembre 2010 con la quale l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Azienda Sanitaria Regionale del Molise - Ospedale G. Vietri di Larino ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**asistent medical**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Craiova nell'anno 1999 dalla signora **Anghel Silvia,** nata a Constanta (Romania) il giorno 29 aprile 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **Anghel Silvia** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01464

DECRETO 27 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Eva Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Eva Silvia**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il gruppo scolastico "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica”**, conseguito in Romania presso il gruppo scolastico “Mihai Eminescu” di Bacau nell’anno **2008** dalla sig.ra **Eva Silvia,** nata a **Sabaoani** (Romania) il **02/09/1973**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Eva Silvia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01465

DECRETO 27 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Badalik Ilona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra **BADALIK Ilona** coniugata **RACZ Istvannè,** cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"BIZONYITVANY APOLO'"** conseguito in Ungheria presso il Liceo Professionale di Sanità "Kanizsay Dorottya" nell'anno 2001 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente ungherese in data 17 luglio 2010 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della Sig.ra **BADALIK Ilona** coniugata **RACZ Istvannè** corrisponde; ai sensi dell'art. 31 della Direttiva del Consiglio n. 2005/36/CE ai criteri di riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed abilitazioni attestanti la professione di infermiere e ai criteri di istruzione indicati dagli allegati V.2;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

1. Il titolo **“BIZONYITVANY APOLO’”** conseguito in Ungheria presso il Liceo Professionale di Sanità “Kanizsay Dorottya” nell’anno 2001 dalla Sig.ra **BADALIK Ilona** coniugata **RACZ Istvannè** nata a Mateszalka (Ungheria) il 1 ottobre 1970 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

2. la Sig.ra **BADALIK Ilona** coniugata **RACZ Istvannè** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 27 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01466

DECRETO 28 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cabrera de Di Noto Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 7 gennaio 2009, con la quale la Sig.ra Cabrera de Di Noto Adina, nata nel Distrito Central Francisco Morazán (Honduras) il 31 marzo 1970, cittadina honduregna, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Doctora en Cirugía Dental", rilasciato a Cabrera Giron Adina il 5 giugno 1996, dalla Facultad de Odontología dell'Universidad Nacional Autonoma de Hounduras – Ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes" di Tegucigalpa (Honduras), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il certificato n. 142/10 in data 28.12.2010 rilasciato dalla sezione consolare dell'Ambasciata dell'Honduras in Italia che attesta che la Sig.ra Cabrera Giron Adina, la Sig.ra Cabrera de Di Noto Adina e la Sig.ra Cabrera de Dinoto Adina si identificano nella stessa persona fisica, le cui esatte generalità sono Cabrera de Di Noto Adina;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 3 giugno 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 28 settembre e 5 ottobre 2010, a seguito della quale la Sig.ra Cabrera de Dinoto Adina è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “Doctora en Cirugía Dental”, rilasciato il 5 giugno 1996 dalla Facultad de Odontología dell’Universidad Nacional Autonoma de Hounduras – Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes” di Tegucigalpa (Honduras), alla dott.ssa Cabrera Giron Adina, nata nel Distrito Central Francisco Morazán (Honduras), il 31 marzo 1970, cittadina honduregna, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Cabrera de Di Noto Adina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell’interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01596

DECRETO 28 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Trubas Aneta Zofia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **TRUBAS Aneta Zofia** nata a Radymno (Polonia) il 13 maggio 1979, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di **"polozna"** conseguito nella Repubblica di Polonia al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di **ostetrica**;

VISTO il titolo di **"polozna"** conseguito presso la Scuola Paramedica Superiore Professionale a Przemyslu, rilasciato in data 10 gennaio 1995;

VISTO il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 9 novembre 2006 che ha subordinato il riconoscimento del titolo della richiedente al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di mesi trentasei (90 CFU) o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: farmacologia, ostetricia e ginecologia, igiene, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, medicina legale e bioetica, scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, acquisite conoscenze in merito al codice deontologico approvato dalla FNCO nel marzo 2000;

VISTA la nota prot. n. DGRUPS/IV/1791/P/I.5.i.J.3/2 in data 23 gennaio 2007, con la quale questo Ministero ha comunicato alla signora **TRUBAS Aneta Zofia** l'attribuzione della suddetta misura compensativa;

VISTA la relazione in data 22 dicembre 2010, con la quale il Presidente del Corso di Laurea in Ostetricia della Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Medicina e Chirurgia – , ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"polozna"** conseguito nell'anno 1995, presso la Scuola Paramedica Superiore Professionale a Przemyslu, rilasciato in data 10 gennaio 1995 (Repubblica di Polonia), dalla signora **TRUBAS Aneta Zofia** nata a Radymno (Polonia) il 13 maggio 1973, cittadina polacca è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **ostetrica.**

Art. 2

La signora **TRUBAS Aneta Zofia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **ostetrica** previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01620

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Filip Todorov Filipov, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 29/3/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Filip Todorov Filipov nato a Dobrich (Bulgaria) il giorno 25/1/1971, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Диплома лекар" rilasciato in data 27/11/1994 con il n. 5682 dalla Università di medicina - Varna - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

VISTA la medesima istanza del 29/3/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Filip Todorov Filipov ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Анестезиология и интензивно лечение" rilasciato in data 08/06/2004 con il n. 009274 dalla Università di medicina - Varna - Bulgaria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Диплома лекар” rilasciato in data 27/11/1994 con il n. 5682 dalla Università di medicina - Varna - Bulgaria - al Sig. Filip Todorov Filipov, nato a Dobrich (Bulgaria) il giorno 25/1/1971, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

Il Sig. Filip Todorov Filipov è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “Анестезиология и интензивно лечение” rilasciato dalla Università di medicina - Varna - Bulgaria - in data 08/06/2004 con il n. 009274 al Sig. Filip Todorov Filipov, nato a Dobrich (Bulgaria) il giorno 25/1/1971, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 4

Il Sig. Filip Todorov Filipov, previa iscrizione all’Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01597

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gundega Jākobsone, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra specialista in ortognatodonzia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 18/05/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Gundega Jākobsone nata a Riga (Lettonia) il giorno 1/12/1970, di cittadinanza lettone, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Stomatologa gradu" rilasciato in data 29/06/1995 con il n. 000005 dalla "Latvijas Medicīnas Akadēmija" - Lettonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

VISTA la medesima istanza del 18/05/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Gundega Jākobsone ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Sertifikāts ortodonti" rilasciato in data 22/03/2006 con il n. A 21710 dal "Latvijas Ārstu biedrība" - Lettonia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Stomatologa gradu” rilasciato in data 29/06/1995 con il n. 000005 dalla “Latvijas Medicīnas Akadēmija” - Lettonia - alla Sig.ra Gundega Jākobsone, nata a Riga (Lettonia) il giorno 1/12/1970, di cittadinanza lettone, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La Sig.ra Gundega Jākobsone è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “Sertifikāts ortodonti” rilasciato dal “Latvijas Ārstu biedrība” - Lettonia - in data 22/03/2006 con il n. A 21710 alla Sig.ra Gundega Jākobsone, nata a Riga (Lettonia) il giorno 1/12/1970, di cittadinanza lettone, è riconosciuto quale titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia.

Art. 4

La Sig.ra Gundega Jākobsone, previa iscrizione all’Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01598

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jelena Nikolau, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 26/10/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Jelena Nikolau nata a Riga (Lettonia) il giorno 28/08/1985, di cittadinanza lettone, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Veterinārārsta Kvalifikāciju" rilasciato in data 19/06/2010 con il n. 224 dalla Latvijas Lauksaimniecības Universitāte - Lettonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Veterinārārsta Kvalifikāciju" rilasciato dalla Latvijas Lauksaimniecības Universitāte - Lettonia – in data 19/06/2010 con il n. 224 alla Sig.ra Jelena Nikolau, nata a Riga (Lettonia) il giorno 28/08/1985, di cittadinanza lettone, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2

La Sig.ra Jelena Nikolau è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01603

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alla Kozina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 14/04/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Alla Kozina nata a Orhei (Repubblica Moldava) il giorno 29/07/1972, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato in data 30/11/2009 con il n. 271 in duplicato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" Bucaresti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" Bucaresti - Romania – in data 30/11/2009 con il n. 271 in duplicato alla Sig.ra Alla Kozina, nata a Orhei (Repubblica Moldava) il giorno 29/07/1972, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

La Sig.ra Alla Kozina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01604

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Marius Ioan Stoica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 04/10/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Marius Ioan Stoica nato a Sacele (Romania) il giorno 26/7/1963, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Diploma de Doctor-medic specializarea Pediatrie" rilasciato in data 06/12/1989 con il n. 239 dal "Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş" - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

VISTA la medesima istanza del 04/10/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Marius Ioan Stoica ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Medic specialist în specialitatea ortopedie si traumatologie" rilasciato in data 21/09/2010 con il n. 6166 dal "Ministerul Sănătății" della Romania, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Diploma de Doctor-medic specializarea Pediatrie” rilasciato in data 06/12/1989 con il n. 239 dal “Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş” - Romania - al Sig. Marius Ioan Stoica, nato a Sacele (Romania) il giorno 26/7/1963, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

Il Sig. Marius Ioan Stoica è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “medic specialist în specialitatea ortopedie si traumatologie” rilasciato dal “Ministerul Sănătății” della Romania in data 21/09/2010 con il n. 6166 al Sig. Marius Ioan Stoica, nato a Sacele (Romania) il giorno 26/7/1963, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 4

Il Sig. Marius Ioan Stoica, previa iscrizione all’Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A01605

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabrina Kellen Pimentel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 15/03/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Sabrina Kellen Pimentel nata a Vila Velha Espirito Santo (Brasile) il giorno 16/06/1979, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Carta de Curso de Mestrado em Medicina Dentária" rilasciato in data 07/09/2010 dall'Instituto Superior de Ciências da Saude - Portogallo - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Carta de Curso de Mestrado em Medicina Dentária" rilasciato dal' Instituto Superior de Ciências da Saude - Portogallo – in data 07/09/2010 alla Sig.ra Sabrina Kellen Pimentel, nata a Vila Velha Espirito Santo (Brasile) il giorno 16/06/1979, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La Sig.ra Sabrina Kellen Pimentel è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01606

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Nikolaos Chatzieleftheriou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 24/11/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Nikolaos Chatzieleftheriou nato a Mitilini (Grecia) il giorno 15/04/1957, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματο" rilasciato in data 28/04/1986 dal Consiglio Centrale di Sanità di Atene - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματο" rilasciato dal Consiglio Centrale di Sanità di Atene - Grecia – in data 28/04/1986 al Sig. Nikolaos Chatzieleftheriou, nato a Mitilini (Grecia) il giorno 15/04/1957, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

Il Sig. Nikolaos Chatzieleftheriou è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01607

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Fuertes Zárate, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anatomia patologica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 08/11/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ana Fuertes Zárate nata a Zaragoza (Spagna) il giorno 20/12/1980, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Licenciada en Medicina y cirugía" rilasciato in data 29/07/2004 dalla Universidad de Zaragoza - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

VISTA la medesima istanza del 08/11/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ana Fuertes Zárate ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Médico especialista en Anatomia Patológica" rilasciato in data 08/04/2010 dal Ministerio de Educación - Spagna - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anatomia patologica;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Licenciada en Medicina y cirugía” rilasciato in data 29/07/2004 dalla Universidad de Zaragoza - Spagna - alla Sig.ra Ana Fuertes Zárate, nata a Zaragoza (Spagna) il giorno 20/12/1980, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

La Sig.ra Ana Fuertes Zárate è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “Médico especialista en Anatomia Patológica” rilasciato dal Ministerio de Educación - Spagna - in data 08/04/2010 alla Sig.ra Ana Fuertes Zárate, nata a Zaragoza (Spagna) il giorno 20/12/1980, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anatomia patologica.

Art. 4

La Sig.ra Ana Fuertes Zárate, previa iscrizione all’Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anatomia patologica, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A01609

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Irene Hofer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 28/12/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Irene Hofer nata a Bolzano (Italia) il giorno 19/02/1982, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Staatliche Apothekerdiplom" rilasciato in data 25/10/2010 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Staatliche Apothekerdiplom" rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria – in data 25/10/2010 alla Sig.ra Irene Hofer, nata a Bolzano (Italia) il giorno 19/02/1982, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Irene Hofer è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01610

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Raquel Ruiz Luna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 31/12/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Raquel Ruiz Luna nata a Zaragoza (Spagna) il giorno 21/9/1979, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Licenciada en Medicina y cirugía" rilasciato in data 30/07/2003 dalla Universidad de Zaragoza - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

VISTA la medesima istanza del 31/12/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Raquel Ruiz Luna ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Médico especialista en medicina interna" rilasciato in data 02/11/2010 dal Ministerio de Educación - Spagna - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in Medicina interna;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Licenciada en Medicina y cirugía” rilasciato in data 30/07/2003 dalla Universidad de Zaragoza - Spagna - alla Sig.ra Raquel Ruiz Luna, nata a Zaragoza (Spagna) il giorno 21/9/1979, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

La Sig.ra Raquel Ruiz Luna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “Médico especialista en medicina interna” rilasciato dal Ministerio de Educación - Spagna - in data 02/11/2010 alla Sig.ra Raquel Ruiz Luna, nata a Zaragoza (Spagna) il giorno 21/9/1979, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in Medicina interna.

Art. 4

La Sig.ra Raquel Ruiz Luna, previa iscrizione all’Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in Medicina interna, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01611

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Carmen Graziela Boescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 12/05/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Carmen Graziela Boescu nata a Timisoara (Romania) il giorno 29/12/1956, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "specialist în specialitatea medicina interna" rilasciato in data 22/09/2010 con il n. 6170 dal Ministerul sănătății - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di medicina interna;

VISTO che la Sig.ra Carmen Graziela Boescu è stata autorizzata all'esercizio della professione di medico con decreto di questo Ministero in data 22/12/2010;

PRESO ATTO che la Sig.ra Carmen Graziela Boescu non risulta iscritta presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "specialist în specialitatea medicina interna" rilasciato dal Ministerul sănătății - Romania – in data 22/09/2010 con il n. 6170 alla Sig.ra Carmen Graziela Boescu, nata a Timisoara (Romania) il giorno 29/12/1956, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2

La Sig.ra Carmen Graziela Boescu in virtù dell'autorizzazione all'esercizio della professione di medico citata in premessa, solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01612

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Sebastian Szydlik, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 14/01/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Sebastian Szydlik nato a Köthen (Germania) il giorno 22/12/1982, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung" rilasciato in data 23/06/2008 dalla Georg August Universität Göttingen - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung" rilasciato dalla Georg August Universität Göttingen - Germania – in data 23/06/2008 al Sig. Sebastian Szydlik, nato a Köthen (Germania) il giorno 22/12/1982, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Sebastian Szydlik è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01613

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Valerio Falchi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 11/11/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Valerio Falchi nato a Milano (Italia) il giorno 16/05/1973, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "General Psychiatry" rilasciato in data 01/08/2010 dal General Medical Council - Gran Bretagna - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di psichiatria;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "General Psychiatry" rilasciato dal General Medical Council - Gran Bretagna – in data 01/08/2010 al Sig. Valerio Falchi, nato a Milano (Italia) il giorno 16/05/1973, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in psichiatria.

Art. 2

Il Sig. Valerio Falchi già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Milano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in psichiatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01614

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Cristian-Gheorghe Plăiaşu-Coman, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 03/11/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Cristian-Gheorghe Plăiaşu-Coman nato a Cluj (Romania) il giorno 01/04/1980, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diplomă de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală" rilasciato in data 30/11/2009 con il n. 365 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diplomă de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală" rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi - Romania – in data 30/11/2009 con il n. 365 al Sig. Cristian-Gheorghe Plăiaşu-Coman, nato a Cluj (Romania) il giorno 01/04/1980, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

Il Sig. Cristian-Gheorghe Plăiaşu-Coman è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01617

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Michal Bumbálek, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 09/07/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Michal Bumbálek nato a Brno (Repubblica Ceca) il giorno 12/02/1983, di cittadinanza ceca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor mediciny MUDr - Stomatologie" rilasciato in data 13/05/2009 con il n. 1411/2009/0147 dalla Masarykova Univerzita - Repubblica Ceca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktor mediciny MUDr - Stomatologie" rilasciato dalla Masarykova Univerzita - Repubblica Ceca – in data 13/05/2009 con il n. 1411/2009/0147 al Sig. Michal Bumbálek, nato a Brno (Repubblica Ceca) il giorno 12/02/1983, di cittadinanza ceca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Michal Bumbálek è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01618

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Adela-Teodora Birliga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 10/09/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Adela-Teodora Birliga nata a Câmpina (Romania) il giorno 29/05/1975, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Doctor-medic Veterinar" rilasciato in data 10/12/1999 con il n. 3388 dalla Universitatea de Stiinte Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucarest - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Doctor-medic Veterinar" rilasciato dalla Universitatea de Stiinte Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucarest - Romania – in data 10/12/1999 con il n. 3388 alla Sig.ra Adela-Teodora Birliga, nata a Câmpina (Romania) il giorno 29/05/1975, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2

La Sig.ra Adela-Teodora Birliga è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01623

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lyubka Gugova Mircheva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 08/11/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Lyubka Gugova Mircheva nata a Plovdiv (Bulgaria) il giorno 05/09/1980, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Магистър Фармацевт" rilasciato in data 27/01/2006 con il n. 13204 dalla Università di medicina - Sofia - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Магистър Фармацевт" rilasciato dalla Università di medicina - Sofia - Bulgaria – in data 27/01/2006 con il n. 13204 alla Sig.ra Lyubka Gugova Mircheva, nata a Plovdiv (Bulgaria) il giorno 05/09/1980, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Lyubka Gugova Mircheva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01626

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anca Maria Strimbu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 04/11/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Anca Maria Strimbu nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 01/01/1965, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā" rilasciato in data 14/09/1990 con il n. 435 dall'Institutul de Medicină şi Farmacie - Facultatea de Cluj-Napoca - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

VISTI i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

PRESO ATTO che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la Sig.ra Anca Maria Varvari, nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 01/01/1965, titolare del "Diplomă de Doctor-medic specializarea Medicină Generală" rilasciato in data 14/09/1990 con il n. 435 dal'Institutul de Medicină şi Farmacie - Facultatea de Cluj-Napoca - Romania, è la stessa persona di Anca Maria Strimbu e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā" rilasciato dal'Institutul de Medicină şi Farmacie - Facultatea de Cluj-Napoca - Romania – in data 14/09/1990 con il n. 435 alla Sig.ra Anca Maria Varvari, nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 01/01/1965, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

La Sig.ra Anca Maria Strimbu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01627

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Spalnacean Loredana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Spalnacean Loredana Elena**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Ramnicu Valcea nell'anno **1997**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Bucur**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Ramnicu Valcea, nell'anno **1997**, dalla sig.ra **Bucur Loredana**, **coniugata Spalnacean**, nata a Ramnicu Valcea (Romania) il giorno 10/03/1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Bucur Loredana**, **coniugata Spalnacean**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01592

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Susai Razvan Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **Susai Razvan Gabriel**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**, domeniul **asistenta sociala si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist**, domeniul **asistenta sociala si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2007** dal sig. **Susai Razvan Gabriel**, nato a Urziceni (Romania) il giorno 17/05/1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Susai Razvan Gabriel** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01593

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghitan Nicoleta Luiza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Ghitan Nicoleta Luiza**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Craiova nell'anno **2000**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Christiana” di Craiova nell’anno **2000**, dalla sig.ra **Ghitan Nicoleta Luiza** nata a Craiova (Romania) il giorno 15/07/1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Ghitan Nicoleta Luiza** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01594

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marinescu Florentina Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Marinescu Florentina Cecilia**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist**, domeniul **asistenta sociala si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent medical generalist**, domeniul **asistenta sociala si asistenta pedagogica"** conseguito**"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2007** dalla sig.ra **Marinescu Florentina Cecilia**, nata a Urziceni (Romania) il giorno 30/03/1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Marinescu Florentina Cecilia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01595

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gheorghiu Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Gheorghiu Viorica**, nata a Iasi (Romania) il 1 marzo 1966, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**, domeniul **Sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nel **2010**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 8 novembre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione "*che compie tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato.*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist**, domeniul **Sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nel **2010**, dalla signora **Gheorghiu Viorica**, nata a Iasi (Romania) il 1 marzo 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Gheorghiu Viorica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01615

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Motroc Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTI gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **Motroc Claudia**, nata a Slatina (Romania) il giorno 25 luglio 1977, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medicina generala**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Slatina nell'anno **1998**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da coniugata **Ionica**;

VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi del **10 marzo 2009**, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTA la nota prot. DGRUPS -27026-P emessa in data 22 aprile 2009, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato alla signora **Motroc Claudia** che il riconoscimento del titolo in questione era subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di **un semestre**, pari a 450 ore da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una **prova attitudinale** nelle seguenti discipline: area critica (anestesiologia e rianimazione, medicina d'urgenza, nursing in area critica), etica e deontologia, organizzazione e legislazione sanitaria;

VISTA la nota del 27 aprile 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTO la nota prot. 220 – V/6 emessa in data 11 gennaio 2011, con la quale l'Università degli Studi di Foggia – Dipartimento Orientamento e Tutorato - ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTA, altresì, la sentenza con la quale è stato concesso il divorzio alla sig.ra **Ionica Claudia** con il diritto di riprendere il Suo cognome da nubile **Motroc**.

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medicina generala**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Slatina nell'anno **1998** dalla signora **Motroc Claudia**, nata a Slatina (Romania) il giorno 25 luglio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **Motroc Claudia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01616

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Urban Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Urban Camelia**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno **2009**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical generalist**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica”** conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico “Mihai Eminescu” di Bacau nell’anno **2009** dalla sig.ra **Urban Camelia** nata a Bacau (Romania) il giorno 22/08/1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Urban Camelia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01621

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitru Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Dumitru Simona**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell’anno 2001 dalla sig.ra **Dumitru Simona,** nata a **Bucarest** (Romania) il **07/10/1979**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Dumitru Simona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01624

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Dumitriu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Popa Mihaela**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Dumitriu**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist”** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell’anno 2000 dalla sig.ra **Dumitriu Mihaela,** nata a **Husi** (Romania) il **25/02/1973**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Dumitriu Mihaela, coniugata Popa, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01625

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitriu Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Dumitriu Anca**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Statale "Gr. Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Statale "Gr. Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2000 dalla sig.ra **Dumitriu Anca,** nata a **Iasi** (Romania) il **14/03/1979**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Dumitriu Anca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01628

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tritean Orzac Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Tritean Maria**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Cluj - Napoca nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Orzac** ;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Generalist”** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Cluj - Napoca nell’anno 2000 dalla sig.ra **Orzac Maria,** nata a **Viseu De Sus** (Romania) il **16/01/1979**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Orzac Maria, coniugata Tritean, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01629

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-024) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.